

Proposta di legge recante:

Disposizioni per il contrasto dei fenomeni di delocalizzazione delle attività produttive e la salvaguardia dei livelli occupazionali

Di iniziative del consigliere

Davide Tavernise

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Per delocalizzazione delle attività produttive si intende quel fenomeno economico legato alle attività produttive che si sostanzia nello spostamento di un'attività economica dal luogo di origine al fine, nella maggior parte dei casi, di contenere i costi di produzione.

Le ragioni che inducono gli imprenditori a effettuare tale scelta possono essere rinvenute nella possibilità di risparmiare sul costo del lavoro, di beneficiare di un regime fiscale più vantaggioso e di trovare maggiori opportunità di poter avviare rapporti di collaborazione con altri partner.

Le delocalizzazioni possono, dunque, considerarsi un prodotto delle dinamiche di internazionalizzazione della globalizzazione dei mercati e dalla finanziarizzazione dell'economia ma, rischiano di tradursi in una minaccia per i livelli occupazionali e per i sistemi normativi più evoluti, producendo conseguenze facilmente intuibili che si sostanziano nella perdita di opportunità di crescita economica per i territori e di posti di lavoro e, di riflesso, nel peggioramento delle condizioni lavorative e della condizione di benessere del territorio.

Le istanze di regolamentazione e la libertà di iniziativa economica devono essere correttamente bilanciate, e quindi se da un lato esiste il potere dell'impresa di determinare come e dove produrre, dall'altro vanno anche salvaguardati gli interessi dei lavoratori e delle comunità locali coinvolte.

Inoltre, laddove l'impresa sia stata beneficiaria di contributi o finanziamenti pubblici, agli effetti sopra evidenziati, si aggiunge l'inefficacia dell'investimento pubblico che, al contrario, dovrebbe essere diretto al rafforzamento della competitività economica locale e alla creazione o mantenimento dei posti di lavoro.

A ciò appare utile aggiungere una riflessione sui dati relativi al fenomeno migratorio dalla Regione. I dati degli ultimi anni relativi registrano per la regione Calabria un elevato tasso di emigrazione, con un saldo negativo pari, nel 2022, a -7% rispetto all'anno precedente. Certamente, tra le cause principali che sono all'origine di tale scelta troviamo la difficoltà a trovare un'occupazione, anche per la scarsità di realtà produttive operanti sul territorio.

Appare pertanto opportuno, se non necessario, avviare delle politiche che consentano di invertire tale tendenza e salvaguardare i livelli di occupazione.

Per concorrere alla realizzazione di tale obiettivo, la proposta di legge, riconoscendo il ruolo fondamentale delle piccole e medie imprese nello sviluppo economico e sociale del territorio, tende a contrastare la dispersione insediativa, disincentivando la delocalizzazione, incentivando l'insediamento e il reinsediamento produttivo e introducendo meccanismi per promuovere la corretta interazione tra le imprese e gli enti territoriali.

La proposta, prevede che le imprese che abbiano ricevuto contributi regionali, siano tenute alla restituzione qualora trasferiscano dal territorio regionale l'attività produttiva entro un termine di 5 anni dall'erogazione del contributo, si prevedono inoltre forme di incentivo per le imprese che si insediano o si reinsediano sul territorio regionale, nonché la promozione di forme di collaborazione e protocolli d'intesa con enti pubblici competenti in materia.

Tali previsioni sono in linea sia con le previsioni europee, si pensi agli orientamenti espressi nella proposta di risoluzione del Parlamento europeo n. 2004/2254 (INI), dove si legge *“Tale delocalizzazione rischia, tuttavia, di provocare gravi perdite di posti di lavoro e difficoltà economiche il cui impatto a livello regionale lo sviluppo sarà tanto più pronunciato dove ci sono poche possibilità di occupazione nella regione abbandonata (...)* ed è stato raccomandato alla Commissione di tenere

sotto controllo le attuali chiusure e delocalizzazioni di società anche attraverso la restituzione degli aiuti concessi in caso di uso improprio, nonché al nuovo reg. 1060/2021, in particolare agli articoli 65 e 66 che stabiliscono l'inammissibilità della destinazione del contributo dei Fondi in favore di operazioni di delocalizzazione e l'obbligo per lo Stato di restituire il contributo fornito dai Fondi in caso di cessazione o di trasferimento dell'attività produttiva al di fuori della regione in cui ha ricevuto sostegno.

Le previsioni sono in linea, inoltre, anche con le disposizioni statali previste dall'articolo 5 del d.l. 87/2018, cd. Decreto dignità, dove sono previsti due vincoli: uno si applica in relazione agli aiuti di Stato diretti a sostenere "investimenti produttivi" e riguarda le sole delocalizzazioni verso Stati extra-Ue o non aderenti allo Spazio economico europeo (SEE); un altro si applica in relazione agli aiuti di Stato diretti a sostenere "investimenti produttivi specificamente localizzati" e riguarda ogni trasferimento al di fuori del sito produttivo incentivato.

Alcune regioni come la Lombardia (l.r. 1/2018), le Marche (l.r. 15/2009) e la Puglia (l.r. 37/2019) hanno già legiferato in materia e le norme non risultano ad oggi impugnate.

Infine, di recente, con la l. 234/2021, il legislatore ha introdotto, ai commi 224/237, una serie di vincoli procedurali per le imprese con almeno 250 dipendenti che intendano avviare le delocalizzazioni.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Disposizioni per il contrasto dei fenomeni di delocalizzazione delle attività produttive e la salvaguardia dei livelli occupazionali

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma a carattere ordinamentale che indica le finalità della proposta	//	//	0
Art. 2	Norma a carattere ordinamentale che perimetra l'ambito di applicazione	//	//	0
Art. 3	Norma a carattere ordinamentale che prevede le misure atte a ancorare i	//	//	0

	finanziamenti sul territorio regionale			
Art. 4	Norma a carattere ordinamentale che detta disposizioni per contrastare la delocalizzazione sotto forma di decadenza da eventuali benefici economici	//	//	0
Art. 5	Norma a carattere ordinamentale che statuisce la possibilità di effettuare verifiche regionali con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente	//	//	0
Art. 6	Norma a carattere ordinamentale che disciplina interventi programmatici per incentivare l'apertura di nuove imprese e il rientro di quelle delocalizzate	//	//	0
Art. 7	Norma a carattere ordinamentale che prevede la realizzazione di attività di monitoraggio sull'attuazione della norma	//	//	0
Art. 8	Clausola di invarianza finanziaria	//	//	0

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

La proposta non determina oneri a carico del bilancio regionale, in quanto presenta disposizioni a carattere ordinamentale e prevede che le attività necessarie alla verifica di presupposti e permanenza dei requisiti per mantenere eventuali finanziamenti avvengano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuove o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
Totale	//	//	//	//

Disposizioni per il contrasto dei fenomeni di delocalizzazione delle attività produttive e la salvaguardia dei livelli occupazionali

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Calabria, nel rispetto della Costituzione e dello Statuto, riconosce agli individui il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettiva l'occupazione e ne migliorano la qualità, favorendo la salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Calabria, nel rispetto della legislazione statale e europea in materia di delocalizzazione e aiuti di Stato:

- a) attua misure per l'utile destinazione degli investimenti pubblici regionali;
- b) favorisce la salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio regionale;
- c) promuove misure a contrasto della delocalizzazione di insediamenti e attività economiche e la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Le presenti disposizioni si applicano, nel rispetto della normativa statale e europea, alle imprese italiane e estere aventi stabilimenti sul territorio regionale.

Art. 3

(Misure in materia di investimenti pubblici regionali)

1. I bandi regionali che prevedono l'erogazione di contributi in conto capitale stabiliscono, secondo criteri di proporzionalità definiti dalla Giunta regionale in relazione all'ammontare dei contributi stessi e alle dimensioni dell'impresa, l'obbligo di mantenimento dell'insediamento produttivo o dell'attività nel territorio regionale, nel rispetto della legislazione statale e dell'ordinamento dell'Unione europea, per almeno cinque anni dalla data dell'erogazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contributi regionali erogati a titolo di cofinanziamento di programmi comunitari.

3. Resta salva l'applicazione della disciplina legislativa statale europea in tema di:

- a) delocalizzazione, in caso di trasferimento dell'attività in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, o in siti diversi da quelli specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione del beneficio;
- b) tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti.

Art. 4

(Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive)

1. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 3, comma 1, comporta la decadenza dal contributo e la conseguente restituzione dello stesso, con applicazione degli interessi legali.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore presente legge, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente in materia di attività produttive, disciplina con regolamento le modalità e i tempi di recupero delle somme erogate.
3. Le imprese interessate dalle procedure di cui al comma 1 non possono beneficiare di altri contributi regionali allo stesso titolo per un periodo di cinque anni successivi ai casi di decadenza.
4. Per le aree e gli immobili dismessi a seguito di delocalizzazione produttiva, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non è modificabile la destinazione d'uso, salvo i casi di nuovi investimenti e della creazione di nuovi posti di lavoro ovvero per ragioni di pubblica utilità.

Art. 5

(Verifica)

1. Le imprese che beneficiano di incentivi da parte della Regione documentano annualmente al dipartimento regionale che ha erogato il contributo il proprio piano industriale comprensivo delle previsioni dei livelli occupazionali interni.
2. Il medesimo dipartimento regionale, con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, verifica, con cadenza annuale, la persistenza delle condizioni per il mantenimento dell'incentivo regionale erogato o la sospensione di erogazioni in corso e dispone ispezioni e controlli, anche a campione, tramite propri funzionari, allo scopo di verificare la permanenza dei requisiti richiesti e del rispetto degli obblighi previsti.

Art. 6

(Misure di incentivazione all'insediamento)

1. La Regione incentiva l'insediamento di nuove imprese e il rientro in regione delle imprese dopo un periodo di delocalizzazione e a tal fine:
 - a) promuove la stipula di protocolli d'intesa con la Camera di commercio e le principali organizzazioni rappresentative delle imprese presenti sul territorio regionale per facilitare la divulgazione e il monitoraggio delle buone prassi aziendali al fine di incoraggiare politiche del lavoro e della produzione che disincentivino le delocalizzazioni d'impresa e la costruzione di una rete di supporto concreto nel percorso di rientro delle imprese interessate;
 - b) prevede, nei bandi regionali, l'attribuzione di criteri di premialità per le imprese di nuovo insediamento o di rientro dopo un periodo di delocalizzazione.

Art.7

(Monitoraggio)

1. La Giunta regionale cura il monitoraggio sullo stato di attuazione delle presenti disposizioni e ne riferisce, con cadenza biennale, alla commissione consiliare competente in materia di attività produttive con apposita relazione in cui sono riportati in particolare:

- a) il numero delle imprese che hanno beneficiato degli incentivi, il valore degli investimenti e l'impatto occupazionale generato;
- b) i risultati conseguiti;
- c) il numero di imprese che hanno delocalizzato;
- d) il numero delle imprese rientrate dopo un periodo di delocalizzazione.

Art.8

(Clausola di invarianza)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

f.to

Consigliere Davide Tavernise